

# **Corte costituzionale**

## **RUOLO DELLE CAUSE**

**CAMERA DI CONSIGLIO**

**Martedì, 7 Maggio 2024**

**ore 16,00**

**Stampato il 24 aprile 2024**

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
1	ord. 1/2024	ord. 6 novembre 2023 Tribunale di Brescia - Sezione GIP/GUP - A. L. e altri	<p>art. 74, c. 1° e 2°, decreto del Presidente della Repubblica 09/10/1990, n. 309</p> <p>Reati e pene - stupefacenti e sostanze psicotrope - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope - Previsione la quale dispone la pena della reclusione non inferiore agli anni venti per il soggetto che promuova, costituisca, diriga, organizzi oppure finanzia una associazione finalizzata a commettere i delitti di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, in luogo della reclusione non inferiore agli anni sette - Previsione la quale stabilisce che chi partecipi alla associazione sia punito con la reclusione non inferiore agli anni dieci, in luogo della pena della reclusione non inferiore agli anni cinque - Denunciata disciplina che, anche nelle ipotesi in cui la pericolosità sociale della condotta, rispetto al bene giuridico tutelato della salute pubblica, appaia contigua a quella della partecipazione a una associazione di "lieve entità" (art. 74, c. 6, del d.P.R. n. 309 del 1990), impone un minimo edittale di dieci anni di reclusione - Disposizione che, in caso di partecipazione "qualificata" all'associazione, nonostante l'ampia varietà di condotte sussumibili all'interno della fattispecie, consente al giudice di muoversi attraverso una forbice edittale assai angusta, di quattro anni, proiettata verso il massimo previsto dall'ordinamento per la reclusione - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Lesione dei principi di colpevolezza e della finalità rieducativa della pena</p> <p>- rif. artt. 3 e 27 Costituzione</p>	Avv. Stato: Salvatore FARACI	MODUGNO	

n. di ruolo	REGISTRO	ATTO DI PROMOVIMENTO	OGGETTO	PARTI E DIFENSORI	GIUDICE RELATORE	NOTE
2	ord. 166/2023	ord. 1 dicembre 2022 Corte d'appello di Milano - Ministero della giustizia c/ O. D. K. J. D. D.	<p>art. 2, c. 2° bis, legge 24/03/2001, n. 89, come introdotto da art. 55, c. 1°, lett. a), n. 2), decreto-legge 22/06/2012, n. 83, convertito, con modificazioni, in legge 07/08/2012, n. 134</p> <p>Processo civile - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale - Termine ragionevole - Individuazione del termine ragionevole del processo nella non eccedenza della durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità - Applicazione del termine triennale anche alla durata del processo di primo grado in materia di riconoscimento della protezione internazionale previsto dall'art. 35-bis del d. lgs. n. 25 del 2008 - Violazione del principio, anche convenzionale, della ragionevole durata del processo con particolare riguardo a un giudizio articolato in soli due gradi e per il quale è prevista la trattazione "con urgenza" in quanto avente ad oggetto diritti fondamentali delle persone</p> <p>- rif. artt. 111, c. 2°, e 117, c. 1°, Costituzione; art. 6, par. 1, Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali</p>	Avv. Stato: Giancarlo CASELLI Avv. Stato: Davide Giovanni PINTUS	PETITTI	